L'allerta slitterà a settembre 2021 anche per le piccole imprese

LEGGE FALLIMENTARE

In dirittura il decreto con le ultime correzioni al Codice della crisi

Liquidazione impossibile prima del termine dell'Ocri all'imprenditore

Giovanni Negri

Slitta a settembre anche l'allerta per le piccole imprese. Questa la principale novità dell'ultima ora inserita nella bozza di decreto correttivo al Codice della crisi d'impresa che il ministero della Giustizia si accinge a presentare in consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva. Viene in questo modo accolta la richiesta formulata sia dal Parlamento, in sede di pareri sulla prima versione del decreto, sia da Confindustria. In tutti i casi era stata messa in evidenza la necessità di un allineamento alla data di entrata in vigore del Codice che ora è stata spostata al 1° settembre dell'anno prossimo.

Lo slittamento riguarderà le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Decisione significativa in un frangente come l'attuale, se si tiene conto, come sottolineato da Confindustria in audizione alla Camera, come le piccole imprese, che costituiscono oltre il 90% del nostro tessuto produttivo e presentano più frequentemente situazioni di anomalia, non sono pronte a farsi carico delle novità del Codice soprattutto sul piano dell'adeguamento della *governance*. «Per queste imprese – si ricordava –, adottare assetti organizzativi *compliant* con le nuove norme non è un passaggio rapido, perché presuppone un importante cambiamento culturale, nonché l'investimento di ingenti risorse».

Allo stesso tempo, gli Ocri, gli organismi chiamati a gestire le procedure, hanno bisogno di tempo per maturare competenze specifiche e mettere a punto procedure indirizzate ad assicurare speditezza ed efficacia di azione; azione che invece rischierebbe di essere compromessa se già nella prima fase di applicazione fossero ingolfati da un'ondata di segnalazioni.

Oltretutto, numeri alla mano, i dati Cerved di qualche mese fa rilevavano che, applicando gli indici della crisi ai bilanci 2017/18, le società obbligate alla nomina dell'organo di controllo, obbligo tra l'altro oggetto anch'esso di recente slittamento, esposte alla segnalazione sono circa 4mila, con totale di piccole imprese a rischio che supera le 8mila unità. Numeri destinati a crescere in modo significativo nel 2021, anche per effetto delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

In realtà la richiesta delle imprese era per uno slittamento ancorà più ampio, sino al 2022. Motivata con il fatto che l'istituto dell'allerta ha come obiettivo principale quello di consentire l'emersione anticipata della crisi, obiettivo che può essere considerato realistico in condizioni normali di mercato ma non anche in un contesto economico-finanziario generalizzato, in cui, stando alle prime avvisaglie, i bilanci del 2020 faranno registrare segnali di pesante criticità per la maggioranza delle imprese.

Altro elemento di novità sostanziale che l'ufficio legislativo della Giustizia ha scelto di inserire è sul rapporto tra procedimento di allerta e procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale: la liquidazione giudiziale non si potrà aprire su ricorso di un creditore o del Pm prima che sia trascorso il termine assegnato dall'Ocri al debitore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO DEL DIRITTO

QdD

CONFISCA

Appello sfora i 18 mesi? beni da restituire

Va annullata la confisca disposta sui beni personali e della società se l'appello non si conclude nel termine di un anno e sei mesi. La possibilità di proroga di sei mesi, per due sole volte, é limitata alle indagini complesse

— Patrizia Maciocchi

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Aumenti di capitale, offerta di opzione nel Registro imprese

SEMPLIFICAZIONI

Tra le novità transitorie la facoltà di aumento in capo agli amministratori

Angelo Busani

L'articolo 44 del Dl 76/2020 modifica norme che il Codice civile dedica all'aumento del capitale sociale; alcune sono modifiche transitorie (valevoli fino al 30 aprile 2022), altre a regime. Queste ultime consistono in alcune innovazioni (vigenti dal 17 luglio 2020) apportate all'articolo 2441 del Codice civile:

- il nuovo comma 2 sancisce che l'offerta di opzione inerente a un aumento di capitale sociale deve essere depositata al Registro delle imprese e resa nota mediante pubblicazione sul sito della società (o depositata presso la sede sociale); e che per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 14 giorni dalla pubblicazione dell'offerta o dall'iscrizione dell'offerta di opzione nel Registro;
- il nuovo comma 3 sancisce che se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società emittente può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte;
- il nuovo comma 4 sancisce che, in caso di aumento di capitale deliberato (da una società le cui azioni siano quotate in un mercato regolamentato) nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della società entro il termine della convocazione dell'assemblea.

Quanto alle norme transitorie, il Dl Semplificazioni dispone che, sino al 30 aprile 2021 (data di svolgimento dell'assemblea), si possono deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (presente almeno la metà del capitale sociale): a) gli aumenti del capitale sociale con conferimenti in natura o di crediti; b) l'introduzione nello statuto sociale delle società con azioni quotate (o negoziate in un sistema multilaterale) della clausola che consente di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale; c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.

Nelle ipotesi elencate le relative deliberazioni si assumono in deroga a ogni diversa disposizione che, in materia di quorum, sia presente nello statuto della società che delibera l'aumento di capitale e, pure, in deroga al quorum deliberativo dei due terzi.

Infine, sempre sino alla data del 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in un sistema multilaterale) possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, anche se non autorizzati da un'espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente (a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un revisore legale). Per la convocazione di un'assemblea finalizzata ad assumere una tale deliberazione i termini di convocazione sono dimezzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Pec per comunicare l'assenza del difensore

CASSAZIONE

La comunicazione deve essere tempestiva: ammesso ogni mezzo

Patrizia Maciocchi

Nel procedimento camerale di sorveglianza è causa di rinvio il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica certificata. Il giudice che ne sia a conoscenza è dunque tenuto, se ci sono i presupposti, a rinviare l'udienza. Con la sentenza 21981, la Corte di cassazione prende le distanze dalla giurisprudenza secondo la quale, nel processo penale, le parti non possono fare comunicazioni, notificazioni o istanze via Pec, comprese le richieste che riguardano il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore. Sul punto la Suprema corte cita i precedenti restrittivi, relativi a procedimenti di sorveglianza, in cui il difensore aveva affidato la sua richiesta alla posta elettronica certificata. Anche nel caso esaminato, lo slittamento dell'udienza nella quale si doveva decidere sulla domanda di affidamento al servizio sociale era stata negata per l'uso illegittimo della posta elettronica, invece del canale tradizionale del deposito in cancelleria. La Cassazione sostiene un principio più elastico.

I giudici di legittimità richiamano a supporto della loro scelta l'articolo 420-ter, comma 5, del codice di rito penale applicabile anche al procedimento di sorveglianza.

Una norma che fissa l'obbligo del giudice di rinviare l'udienza in caso di assoluta impossibilità del difensore a comparire, purché l'impedimento sia prontamente comunicato. E nulla dice sulle modalità di una informazione che deve solo essere tempestiva e nota al giudice.

Per la Suprema corte, è evidente che, in assenza di un regolare deposito in cancelleria della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, come previsto dall'articolo 121 del Codice di procedura penale, sarà compito del difensore verificare che il giudice sia al corrente della comunicazione. Nel caso esaminato l'istanza il Tribunale di sorveglianza, pur essendo al corrente che si è però limitato a dichiararla irricevibile perché non depositata in modo rituale, e aveva dato corso all'udienza respingendo la richiesta della misura alternativa.

Per la Cassazione è una decisione illegittima. I giudici di legittimità aprono, infatti, all'uso di qualunque mezzo, compreso il fax, sottolineando la sola condizione della tempestività e della verifica della conoscenza da parte del giudice che deve procedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Aziende & Territorio
a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

Sicurezza sul lavoro e tecnologie d'avanguardia

Grande esperienza e know-how specifici: le carte vincenti di aziende che trainano i rispettivi settori

La ripartenza dopo il lockdown

Come (e se) cambiano sicurezza sul lavoro e ambiente dopo il Covid-19

La pandemia ha causato repentini cambiamenti normativi ed operativi, ha imposto nuove riflessioni ed ha messo alla prova i livelli di "resilienza" del sistema economico e industriale. L'interpretazione ed applicazione dei provvedimenti normativi che si sono velocemente susseguiti ha generato numerose problematiche.

Per quanto concerne le cautele anti-contagio, le aziende hanno manifestato una veloce reattività: molte delle misure del Protocollo di Marzo 2020 (e ribadite in quelli successivi) sono state la formalizzazione a livello nazionale di quanto gran parte del mondo industriale aveva già attivato. Alcuni temi sono stati chiariti: la necessità di un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi è stata dai più esclusa nel suo significato tecnico-giuridico a favore (in assenza di rischio specifico) di un documento integrativo ma non strutturale; il contemperamento tra gestione dei dati personali (es. misurazione della temperatura) e normativa "privacy" è stato spiegato in dettaglio (dopo le prime incertezze) anche dal Garante. Su altri punti sarebbe auspicabile un intervento legislativo. La corretta valutazione di

Ripartenza industriale post Covid-19

idoneità delle mascherine (DPI, validate in deroga e ad "uso collettivo") resta per molti vaga. La gestione dei "soggetti fragili" continua, in mancanza di specifica disciplina indennitaria, a comportare difficoltà di gestione dell'assenza generando, non raramente, occasioni di conflitto; l'attivazione volontaria di test sierologici (utili a fini epidemiologici), in assenza di certezza sui tempi di convalida (con tampone) da parte del SSN, crea tuttora incertezze nella gestione anche giuslavoristica del lavoratore "potenzialmente positivo" (ma non "malato").

Altro aspetto (ambientale) ha interessato le modalità di classificazione e smaltimento dei DPI potenzialmente contaminati. Non ultimo, hanno creato preoccupazione le potenziali responsabilità datoriali in caso di contagio che, tuttavia, oltre che di complessa sostenibilità probatoria, possono essere efficacemente governate intervenendo in via preventiva.

Nel primo periodo di carenza normativa, il supporto dello studio si è concretizzato attraverso (spesso coraggiose) interpretazioni e applicazioni dei principi generali, ciò nelle scelte operative, nella redazione dei protocolli e nella loro introduzione. Oggi siamo chiamati a supportare le aziende nella gestione di situazioni "patologiche", ma anche nella formalizzazione e disciplina delle azioni di prevenzione, attività che resta di fondamentale importanza ai fini di una efficace governance sia dal punto di vista operativo che delle responsabilità.

In prospettiva futura, quanto accaduto sarà un'occasione per ragionare sulla importanza tanto degli aspetti formali come di una più puntuale gestione di alcune situazioni ordinarie (es. quella dei lavoratori inviati all'estero o provenienti dall'estero, sia quanto a virus che si auspicano transitori, sia quanto a rischi sanitari persistenti o rischi socio/politici) o di quelle in via di più ampia diffusione (es. smart working).

Francesca Masso
B&P Avvocati
www.buttiandpartners.com

Mascherine chirurgiche

Principi, regole e procedure per la riapertura

lo studio B&P – Avvocati fornisce consulenza e assistenza in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente

Il Gruppo Pasquali sulla via dei Medici

Leader nelle strutture e radome in materiale composito per radar

Gruppo Pasquali, un'Organizzazione che, dopo oltre 60 anni dalla sua fondazione, dimostra di essere estremamente giovane.

Il livello tecnologico raggiunto, unitamente allo stato dell'arte delle sue Maestranze, gli hanno permesso di raggiungere obiettivi ambiziosi ed essere leader nel campo della progettazione e costruzione di dispositivi a microonde, impiegati in apparati radar e in sistemi operanti nello spazio.

L'Amministratore Unico, Roberto Lapini, ha fatto sua una famosa frase di un grande alpinista: "La scalata è dura e difficile, ma ancora più difficile è mantenersi in vetta dove il vento soffia prepotente e lo spazio è limitato".

Nuove aree produttive e l'incremento del fatturato, dovuto anche all'acquisizione di mercati extra europei come India e Israele, hanno reso possibile la "scalata" e allo stesso tempo dato stabilità alla posizione raggiunta dal Gruppo. La stabilità ha permesso di superare con coraggio e abnegazione il vento delle difficoltà.

Ma un accorto imprenditore, raggiunta una certa posizione fa quello che il famoso alpinista non poteva fare: occupare più spazio possibile con nuove e mirate iniziative.

Roberto Lapini, Pres. e Amm. Unico Gruppo Pasquali

Questa strategia si è materializzata con l'inserimento nel Gruppo di un'Azienda leader nel campo delle strutture di Apparati e Radome in Materiale Composito, dove la parte più interessante è rappresentata dalle Antenne Paraboliche in Fibra di Carbonio e con caratteristiche elettromagnetiche tali da permettere il completamento della linea dei prodotti a microonde già offerti al mercato dal Gruppo Pasquali.

Questa nuova Azienda, la "VEGA Composites", è dotata di risorse tecnologiche all'avanguardia, si citano ad esempio macchine utensili per l'elettroerosione a filo, indispensabili per lavorazioni ad alta precisione e, di conseguenza, strumentazione che garantisce anch'essa misure e rilievi di alta precisione, come banchi di misura dotati di testa laser snodabile, idonei al rilievo e al controllo dei dati caratteristici delle superfici riflettenti delle antenne.

La "VEGA Composites" dispone anche di un laboratorio per le prove di qualifica, questa disponibilità incrementa notevolmente la possibilità di confronto tra i dati di specifica e i prodotti realizzati dal Gruppo Pasquali.

Senza arroganza ma con grande consapevolezza il Gruppo Pasquali si presenta attualmente al mercato, italiano ed estero, con una struttura ancora più adatta a soddisfare le esigenze, sempre più di alto profilo, di nuovi e vecchi Clienti.

La "VEGA Composites" è allocata nella zona industriale nei pressi di Barberino del Mugello; ancora una volta si è ripercorsa la strada della cultura e della conoscenza dalla terra dei Medici alla città di Firenze.

www.gruppopasquali.com
www.vegacomposites.com

VEGA COMPOSITES